**CONTROLLO VELOCITA’: PRESEGNALAMENTO TEMPORANEO O PERMANENTE?**

***dott. Marco MASSAVELLI***

***Comandante Polizia Locale Susa (TO)***

Ancora questioni in materia di accertamento del superamento dei limiti di velocità….ancora questioni in materia di accertamento della violazione dell’articolo 142, codice della strada…..ancora questioni in materia di corretto utilizzo delle specifiche apparecchiature.

Il tema trattato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2653, del 30 gennaio 2023, riguarda la segnaletica da utilizzare durante i controlli sulla velocità.

Innanzitutto, analizziamo quanto stabilito dalla c.d. Direttiva Minniti, circ. prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3, del 21 luglio 2017 recante Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali, con la quale il Ministero dell’Interno ha fissato le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’articolo 142, codice della strada.

**IDONEI SEGNALI STRADALI**

In tema di segnalazioni delle postazioni di controllo, il punto n. 7 della Direttiva, facendo riferimento al disposto del comma 6-bis, dell’articolo 142, codice della strada, e al Decreto interministeriale 15 agosto 2007, stabilisce che l’informazione sulla presenza della postazione di controllo, sia fissa sia temporanea, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo di rilevamento, non imponendo la presegnalazione dell’effettivo funzionamento delle apparecchiature, ma solo della installazione della postazione fissa o della sua abituale collocazione, quando trattasi di postazioni temporanee.

***Articolo 142, comma 6-bis, codice della strada***

***Limiti di velocità***

*6-bis**.  Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.*

**POSTAZIONI TEMPORANEE**

In particolare, è importante evidenziare come la Direttiva specifichi che per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quanto la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità.

Per pianificazione del servizio di attività di controllo con misuratori di velocità si deve intendere quella possibilmente definita in seno alla Conferenza Provinciale permanente di cui all’articolo 11, decreto legislativo n. 300/1999, in modo da evitare una dannosa sovrapposizione dei servizi, dalla quale può derivare uno spreco di risorse umane a danno dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti sul territorio comunale.

***DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300***

***Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.***

***Articolo 11***

***Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo***

*1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.*

*2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.*

*3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita' nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione e' altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.*

*4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo' richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, puo' provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.*

*6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.*

Salvo tale caso citato, l’utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni temporanee, secondo il Ministero dell’Interno, se pur non vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire: pertanto, salvo i casi sopracitati, le postazioni temporanee, secondo il Ministero, dovrebbero essere segnalate con segnali stradali temporanei.

Rispetto alle indicazioni ministeriali, quali sono le considerazioni operative indicate dalla Corte di Cassazione?

E’ lecita la non obbligatorietà dell’utilizzo di segnali temporanei, relativamente ad una postazione di controllo temporanea?

Tale situazione può determinare l’illegittimità degli accertamenti delle violazioni alle disposizioni dell’articolo 142, codice della strada?

**IL D.M. 282/20017**

Dirimente è l’analisi operativa di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.

Il decreto n. 282/2017 stabilisce in particolare le modalità attraverso cui dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, che prevede l’obbligatorietà della taratura e delle verifiche di funzionamento periodiche, da effettuare sui dispositivi elettronici utilizzato per la rilevazione delle infrazioni per eccesso di velocità.

Il Capo 7, dell’allegato al decreto ministeriale, disciplina la “Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo”.

Oltre al presegnalamento secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale 15 agosto 2007, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, secondo il punto 7.4, possono essere rese visibili con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111, del Regolamento di esecuzione c.d.s., secondo i casi, oppure dalla presenza di personale in uniforme o dell’autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto, oppure dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all’articolo 177, codice della strada.





**NO AI SEGNALI PERMANENTI**

In particolare, il punto 7.8 specifica che le postazioni di rilevamento temporanee devono essere presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti e con le stesse modalità e distanze di installazione. Possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo se la posizione dei dispositivi di rilevamento è stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione e il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità.